

Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti

(Testo coordinato del Regolamento, emanato con D.R. n. 1475/2016 del 12/12/2016 e ss.mm.ii.– Testo aggiornato al 15/09/2020)

Parte I (Funzionamento)

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente. La convocazione è effettuata, con modalità telematiche, in via ordinaria, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.
2. Il Consiglio degli Studenti è altresì convocato in via straordinaria dal Presidente su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri secondo le medesime modalità di cui al comma 1. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La prima seduta di insediamento del Consiglio degli Studenti è convocata dal Magnifico Rettore, secondo le medesime tempistiche e modalità di cui al comma 1 del presente Articolo.
4. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione; sono fatte salve le successive integrazioni disposte dallo stesso Presidente.

Articolo 2 (Status di componente del Consiglio degli Studenti)

1. Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già in disponibilità dell'Amministrazione strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche. Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente dell'Organo, d'intesa con il Direttore Generale.
2. Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto utilizzare strumenti informatici o altri ausili in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.
3. I componenti dell'Organo sono tenuti a non utilizzare il materiale relativo alle sedute degli Organi di Ateneo di cui hanno disponibilità per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Articolo 3 (Documentazione)

1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno quattro giorni di calendario prima della data della riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, la quale ricomprende le proposte del Presidente stesso, quelle avanzate da almeno

un quarto dei Consiglieri, nonché le proposte predisposte dagli Uffici.

2. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposita data base.

3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare.

Articolo 4 (Numero legale per la validità delle adunanze)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

2. La seduta viene aperta dal Presidente all'esito della verifica circa la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza. Ciascun Consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può chiedere che il Presidente accerti l'esistenza di detta condizione.

3. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Presidente o agli incaricati della verbalizzazione: a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.

4. Decorsi trenta minuti dopo l'orario della convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente, accertata l'impossibilità di integrare il numero legale con il sopraggiungere immediato di ulteriori consiglieri, dichiara deserta l'adunanza rinviando gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ad una successiva riunione.

Articolo 5 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti)

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti dell'Organo, ove intendano far risultare giustificata la loro assenza, devono darne tempestiva comunicazione prima dell'inizio della seduta al Presidente e agli incaricati della verbalizzazione; di detta circostanza viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.

2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte del Consiglio degli Studenti.

Articolo 6 (Presidenza delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono presiedute dal Presidente.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Organo è presieduto dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio degli Studenti; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con la maggiore età anagrafica.

3. La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta fino al momento dell'elezione del Presidente medesimo dal Consigliere con la maggiore età anagrafica.

4. Il Presidente:

- tutela il buon andamento dei lavori, in particolare assicurando la gestione dell'ordine di trattazione delle pratiche iscritte all'Ordine del Giorno ed il rispetto dei limiti temporali di durata degli interventi, come definiti dal presente Regolamento;
- concede la facoltà di intervenire nella discussione;
- pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- proclama l'esito delle operazioni di voto;
- garantisce l'ordine e la regolarità della seduta, avendo anche facoltà di richiamare o di espellere i consiglieri o chiunque dei presenti turbi la seduta con atti o parole ingiuriose, o con comportamenti contrari alle norme;
- ha facoltà, sentito il Consiglio, di sospendere e di sciogliere l'adunanza, per gravi ragioni di ordine pubblico nel caso del perdurare di comportamenti illegittimi o comunque scorretti da parte di qualunque dei soggetti presenti.

5. Alle sedute partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'Ordine del Giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti.

6. Il Presidente può disporre l'ingresso nell'aula dove si svolge la seduta di persone la cui partecipazione sia utile in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e può concedere loro la parola.

Articolo 7 (Ordine di trattazione delle proposte iscritte all'Ordine del Giorno e proposta di trattazione di argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno)

1. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno, salvo modifiche disposte dal Presidente.

2. Ogni componente può porre questioni relative all'ordine di trattazione, sulle quali il Consiglio degli Studenti si esprime immediatamente dopo avere ascoltato, qualora ve ne siano, un intervento a favore e uno contrario di non più di due minuti ciascuno.

3. Il Consiglio degli Studenti non può deliberare su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, salvo che sia espresso dall'Organo una deliberazione favorevole con la maggioranza dei cinque sesti dei componenti circa la loro ammissibilità.

4. I lavori proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta.

Articolo 8 (Interventi dei Consiglieri)

1. La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti. Ciascun componente non può intervenire per più di due volte sullo stesso argomento in discussione tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale o per richiamare il Regolamento.

Articolo 9 (Mozione d'ordine)

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine che consiste in un richiamo verbale volto ad assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento nelle modalità di trattazione, presentazione e deliberazione. Il Presidente può concedere la parola ad un solo Consigliere che intenda opporsi alla mozione d'ordine; l'Organo si pronuncia in merito immediatamente.

Articolo 10 (Facoltà di presentare interrogazioni e mozioni)

1. I Consiglieri, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, possono presentare interrogazioni e mozioni, su argomenti che interessano l'attività e la vita universitaria, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al Segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione.

2. L'interrogazione consiste nella domanda volta ad accertare la veridicità di un fatto o se in merito ad esso sia pervenuta al Presidente alcuna informazione o se egli sia a conoscenza del fatto che si stiano per assumere o si siano già assunte risoluzioni su argomenti determinati.

3. Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.

4. La mozione consiste nell'invito al Presidente a promuovere un dibattito su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Articolo 11 (Richiesta della parola per fatto personale)

1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare i contenuti della richiesta al Presidente che decide se egli abbia diritto di intervenire. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio degli Studenti che decide in merito.

2. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere giudicato nella propria condotta

Articolo 12 (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Ogni componente ha facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni pregiudiziali, riguardanti l'ammissibilità della trattazione di pratiche iscritte all'Ordine del Giorno; tali questioni devono essere proposte prima dell'inizio della discussione di merito.

2. Ogni componente ha altresì facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni sospensive che comportino la sospensione della trattazione e\o della deliberazione in merito al tema oggetto di analisi; tali questioni possono essere proposte anche nel corso della discussione.

3. Le proposte di cui ai commi precedenti vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno. Il Consiglio degli Studenti decide nel merito a maggioranza.

Articolo 13 (Dichiarazioni di voto)

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente concede la parola a chi ne fa richiesta esclusivamente per le dichiarazioni di voto, per una durata non superiore a due minuti.

Articolo 14 (Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di una deliberazione articolata in più parti, il Consiglio degli Studenti - su proposta del Presidente o di un suo componente - procederà alla successiva votazione su singole parti della medesima deliberazione. (2° periodo abrogato)

Articolo 15 (Forma delle votazioni)

1. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese. Per le elezioni si procede con voto segreto. Nel caso in cui un componente, immediatamente dopo la proclamazione del voto, lo richieda, il Presidente accerta la correttezza dell'esito del voto espresso, mediante ripetizione, per una sola volta, delle operazioni di voto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente; il Consiglio degli Studenti può decidere di sospendere l'efficacia della delibera per un tempo determinato.

Articolo 16 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e gli interventi dei componenti. Con riguardo a questi ultimi ne viene data una rappresentazione sintetica, ove essi siano rilevanti e significativi ai fini dell'assunzione della delibera da parte dell'Organo.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Organo e dal Segretario verbalizzante.

3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante un funzionario dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.

4. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, eventualmente dandone contestuale lettura, al fine di assicurare una piena e fedele corrispondenza di

contenuti. In tal caso ha l'obbligo di far pervenire agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, a pena di inammissibilità, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione, già specificata in occasione dell'intervento rilasciato in seduta. Le dichiarazioni di voto possono essere consegnate per iscritto agli incaricati della verbalizzazione.

5. Di norma il Consiglio degli Studenti prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.

6. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.

7. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 17 (Approvazione dei Verbali)

Articolo abrogato

Articolo 18 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio degli Studenti e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

2. *comma abrogato*

Parte II (Elezioni)

Articolo 19 (Elezione del Presidente)

1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella prima seduta si procede all'elezione del Presidente.

2. In prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui non risulti alcun eletto, si procede immediatamente ad ulteriore votazione. In tal caso, fatto salvo il numero legale per la validità della seduta, risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Presidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 20 (Elezione del Vicepresidente)

1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente, il Consiglio degli Studenti elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vicepresidente.

2. Compito del Vicepresidente è quello di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Vicepresidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 21 (Norme di riferimento)

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo sono disciplinate da apposito Regolamento.
